



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*  
Settore Programmazione Economica e Finanziaria  
**Servizio Tributi**

## GUIDA ILLUSTRATIVA ED ISTRUZIONI OPERATIVE

### IMU

#### ***(Imposta Municipale Propria)***

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed al fine di limitare la crisi economica da essa derivante sono state previste con i decreti – legge n. 34 del 19/05/2020 e n.104 del 14/08/2020 esenzioni particolari che di seguito saranno illustrate.

Per la stessa motivazione con la deliberazione n.29 del 15.06.2020 il Consiglio Comunale ha disposto la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 concernente la quota di spettanza del Comune effettuato entro il 30 settembre 2020.

Alla luce delle novità introdotte con la suddetta normativa, il Consiglio Comunale con la deliberazione n.65 del 30.09.2020 ha provveduto alla approvazione di un nuovo regolamento IMU che per Legge ha validità dal 01.01.2020.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 30.09.2020 sono state altresì determinate le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'imposta dovuta.

Alla luce di quanto innanzi detto l'IMU per l'anno 2020 è disciplinata dalle seguenti norme:

- Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) - **Art. 1, c.738, commi da 739 a 783;**
- Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 - **Art. 177;**
- Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 - **Art.78;**
- Determinazioni acconto IMU 2020 - **Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2020**
- Regolamento per la disciplina dell'IMU - **Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 30.09.2020**
- Aliquote IMU 2020 - **Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30.09.2020**

#### **Le ordinarie scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti:**

**Acconto** - **16 Giugno 2020**

**Saldo** - **16 Dicembre 2020.**

Tuttavia con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 15.06.2020 è stata disposta la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui il versamento dell'acconto IMU 2020 concernente la quota di spettanza del Comune fosse effettuato entro il **30 settembre 2020**.

Tale norma non è applicabile alla quota dello 0,76% spettante allo Stato per gli immobili a destinazione speciale (Cat. D

esclusi i D10) per i quali, pertanto, la scadenza resta quella del 16.06.2020.

## **PRESUPPOSTO ED ESCLUSIONI**

L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, nonché i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.

### **DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (ART. 1 comma 741 – lett.b)**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso.

Sono assimilate all'abitazione principale e pertanto escluse dall'applicazione dell'IMU le seguenti tipologie di immobili:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **(novità 2020)** la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

Per poter usufruire di detti benefici, si deve inviare al Comune di Barletta entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della suddetta dichiarazione.

#### **SOGGETTI PASSIVI:**

- il proprietario ed il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli non posseduti e non condotti da imprenditori agricoli professionale e coltivatori diretti;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

**I coefficienti per la determinazione della base imponibile non sono stati modificati dalla nuova normativa e pertanto:**

Per i **fabbricati**, la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell'art.3,c. 48,L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
<b>A (ad eccezione della categoria A10) C2, C6 e C7,</b>	<b>160</b>
<b>B, C3, C4 e C5</b>	<b>140</b>
<b>D (ad eccezione della categoria D5)</b>	<b>65</b>
<b>A10 e D5</b>	<b>80</b>
<b>C1</b>	<b>55</b>

**Ai sensi dell'art. 1 comma 747 della Legge di Bilancio 2020 "la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:**

**a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;**

**b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;**

**c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il**

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. **(novità 2020 – non è necessario presentare la dichiarazione IMU)**

**Ai sensi dell'art. 1 comma 760 della Legge di Bilancio 2020** "Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento". **(novità 2020 – non è necessario presentare la dichiarazione IMU)**

#### **ALIQUOTE PER I CASI DI COMODATO D'USO GRATUITO DIVERSI DA QUELLO PREVISTO PER LEGGE**

**(Delibera Aliquote 2020)**

**Aliquota comodato gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado applicata sul 50% della base imponibile: 0,96%;**

*l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 ( fatta eccezione dunque per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado.*

*L'agevolazione spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare purché si verifichino contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:*

- *L'immobile concesso in comodato sia di categoria catastale da A/2 ad A/7;*
- *il comodatario utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale;*
- *il contratto sia registrato;*
- **il comodante provveda alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30.06 dell'anno successivo a pena di decadenza dal beneficio;**
- *il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;*

**Aliquota per i casi di comodato gratuito diversi dai precedenti: 0,86%;**

*per le unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali da A2 ad A7 (esclusi A1 – A8 – A9) e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 (massimo una per tipologia) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado o collaterale di II° grado solo nel caso di scambio ed a condizione che il comodatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e non abbiano, questi e/o il coniuge, o altro componente il nucleo familiare, la proprietà di abitazioni esistenti sul territorio comunale, ovvero non siano titolari sulle stesse di diritti reali di godimento in una misura superiore al 49% ancorché ne sia impedita a qualsiasi titolo la disponibilità d'uso.*

Per i **TERRENI AGRICOLI NON POSSEDUTI E NON CONDOTTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALE E COLTIVATORI DIRETTI**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135**.

Per le **aree fabbricabili**, la base imponibile è data dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione".

#### **ESENZIONI PER EMERGENZA COVID - 19**

**Decreto Rilancio - Articolo 177 Comma 1 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.**

*In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU per gli:*

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).*

**Decreto Agosto - Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo”**

*In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per gli:*

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;*
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

**CALCOLO – (NOVITÀ 2020) -**

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761). Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

**ALIQUOTE IMU 2020:**

***Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.09.2020:***

ALIQUOTA BASE	9,6 per mille
Abitazione principale e tipologie assimilate di Categoria	Esclusi dal pagamento dell' IMU

da A2 ad A7 e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7)	
Abitazione principale di Categoria A1 e A8 e A9 relative pertinenze (C/2 – C/6 – C7)	6 per mille con detrazione di € 200,00
Abitazioni concesse in comodato gratuito ai sensi dell'art. 1 comma 747 lett.c) della Legge di Bilancio 2020	9,6 per mille applicato sul 50% della base imponibile
Abitazioni concesse in comodato gratuito <i>ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado – (Delibera Aliquote IMU 2020)</i>	9,6 per mille applicato sul 50% della base imponibile
Altri casi di abitazioni concesse in comodato gratuito <i>(Delibera Aliquote IMU 2020)</i>	8,6 per mille
Abitazioni locate a canone concordato Ai sensi dell'art. 1 comma 760 della Legge di Bilancio 2020	9,6 per mille con riduzione dell'imposta al 75%
Fabbricati di Categoria "D" esclusi i D10	8,6 per mille (di cui 7,6 per mille quota Stato)
Terreni Agricoli non posseduti e non condotti da imprenditori agricoli professionale e coltivatori diretti	8,6 per mille
Fabbricati Rurali Strumentali (D10 e altri immobili in cui è inserita l'annotazione in catasto)	0 – (Aliquota azzerata)
Beni Merce	0 – (Aliquota azzerata)
Altri fabbricati diversi dai precedenti	9,6 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille

### COME SI PAGA

Il versamento IMU deve essere effettuato in autoliquidazione in **2 rate** con scadenza **16/06 (acconto) e 16/12 (saldo)** mediante il modello F24 ed utilizzando i seguenti codici:

Codice Ente "A669" (Comune di Barletta);

#### Codici tributo:

**3912** abitazione principale di cat. A1 – A8 e A9 e relative pertinenze;

**3914** terreni;

**3916** aree fabbricabili;

**3918** altri fabbricati;

**3925** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"

**3930** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

### IMPORTANTE NOVITA' PER RESIDENTI ALL'ESTERO

**Per l'anno d'imposta 2020 tutti i cittadini italiani residenti all'estero sono tenuti al versamento dell'IMU senza alcuna distinzione.** In tale fattispecie l'Imposta da versare dovrà essere calcolata con l'aliquota ordinaria del 9,6 per mille.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile utilizzare il modello F24, si potrà provvedere al pagamento nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):

**Per la quota spettante al Comune**, bonifico bancario intestato a:

**Comune di Barletta -Servizio di Tesoreria-**

**IT 69 P 06175 41351 00000610490 – TESORERIA COMUNALE – BANCA CARIGE SPA - BIC: CRGEITGG**

**Per la quota riservata allo Stato**, bonifico bancario intestato a:

**Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT)**

**codice IBAN IT02G0100003245348006108000**

La causale dei versamenti deve contenere le seguenti indicazioni:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Copia delle operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli all'indirizzo di posta elettronica certificata: [tributi@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:tributi@cert.comune.barletta.bt.it)

#### **IMPORTO MINIMO**

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto risulti inferiore ad **€ 12,00**.

Per qualsiasi ulteriore informazione, ci si può rivolgere direttamente al Servizio Tributi ubicato in Barletta alla Via Vanvitelli n.1, aperto al pubblico nelle seguenti giornate ed orari:

**Periodo dal 01 gennaio al 30 giugno:**

**lunedì – chiuso al pubblico**

**martedì - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30**

**mercoledì - dalle 9.30 alle 12.30**

**giovedì - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30**

**venerdì - chiuso al pubblico**

**Periodo dal 01 luglio al 31 agosto:**

**lunedì – chiuso al pubblico**

**martedì - dalle 9.30 alle 12.30**

**mercoledì - dalle 9.30 alle 12.30**

**giovedì - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30**

**venerdì - chiuso al pubblico**

Numeri utili: Fax: 0883 – 578686 Tel. 0883 – 578673– 578682– 578676 - 578684–578692 .

**Al fine di assicurare un servizio efficiente al cittadino, si invitano i contribuenti a telefonare solo per reali esigenze informative e preferibilmente dalle 12.30 alle 14.00, al di fuori cioè dell'orario di ricevimento del pubblico.**

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) – [tributi@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:tributi@cert.comune.barletta.bt.it)

**Il Funzionario Responsabile**  
***Dott. Antonio Palmitessa***